Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Cosenza
Ufficio Territoriale di Paola

Registrato in data 26 APR. 2019
N. 324 Serie 3 Pacco —
Esatte € — (ESENTE)
LUIGI SCHIAVO
Assistente tributario

STATUTO DELL'ORGANIZZAZIONE
"ANPANA-OEPA Sezione Provinciale di Cosenza - ODV"

ART. 1
(Denominazione e sede)

È costituita l'organizzazione denominata **"ANPANA-OEPA Sezione Provinciale di Cosenza - ODV"** che assume la forma giuridica di associazione, nel rispetto delle leggi che regolano le associazioni di volontariato e il volontariato di protezione civile. E' apartitica e aconfessionale. L'organizzazione ha sede legale in Via Capo Colonna, 6 nel comune di Paola (CS) e svolge prevalentemente la propria attività nell'ambito e sul territorio della Provincia di Cosenza. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti e potrà aprire sedi operative in tutto il territorio della Provincia.

ART. 2
(Statuto)

L'ETS – ODV ANPANA-OEPA Sezione Provinciale di Cosenza è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e successive integrazioni e modifiche e delle leggi regionali di attuazione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e con criteri di assoluta trasparenza amministrativa e in ossequio ai principi costituzionali. Eventuali regolamenti interni e di attuazione del presente Statuto saranno redatti dal Consiglio Direttivo e sottoposti all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria degli associati che vincola alla sua osservanza tutti gli associati e sancisce le regole fondamentali di comportamento nelle attività dell'associazione stessa.

ART. 3
(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti alla organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento nelle attività della organizzazione stessa.

ART. 4
(Principi e scopi sociali)

L'associazione è un'istituzione autonoma e unitaria, libera, apartitica, senza scopi di natura economica bensì ideale ed è regolata dalle norme del presente Statuto inteso secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile. L'associazione è amministrativamente indipendente ed è diretta democraticamente attraverso i suoi organi sociali. Le normative di riferimento sono: il Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017; le leggi Regionali in materia; il D.P.R.. n° 12 del 15 giugno 2001 e atti normativi successivi, e per ratio giuridica, il Titolo II Capo II, articoli 16 e seguenti del Codice Civile nonché tutte le leggi di settore nazionali e regionali vigenti nel tempo che fanno riferimento al volontariato ed al volontariato di protezione civile. L'Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti e si attiene ai seguenti principi:

- assenza del fine di lucro;
- divieto assoluto di speculazioni di qualsiasi tipo nonché divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi, riserve e capitale;
- esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale;
- obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse;
- democraticità della struttura;
- esclusione di soci temporanei;
- elettività e gratuità delle cariche associative;
- gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, salvo il diritto al rimborso delle spese anticipate;
- sovranità dell'Assemblea;
- divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali, ad eccezione di quelle a esse direttamente connesse.

Ai sensi della suddetta democraticità della struttura, tutti gli organi sociali vengono eletti esclusivamente e liberamente dall'Assemblea ordinaria dei soci.

Scopo dell'associazione è svolgere la propria attività di volontariato e volontariato di protezione civile, nell'ambito del territorio della Provincia di Cosenza in favore di persone e famiglie, italiane e non, interessate da stati di bisogno/svantaggio sociale, economico, culturale, nonché alla tutela/promozione/valorizzazione dell'ambiente e degli animali e del patrimonio artistico, culturale, archeologico e architettonico e dell'arredo urbano.

L'associazione, pur costituendo un'entità autonoma, costituisce un'articolazione periferica dell'Associazione Nazionale Protezione Ambiente Natura Animali – Organizzazione Europea Protezione Animali-Ambiente in forma abbreviata

A.N.P.A.N.A. - O.E.P.A. con sede legale a Paola (CS), ***giusto atto costitutivo reg. in Paola al n° 1848 sez. 3 del 09/10/2011 e successivo atto Notarile Repertorio n° 33144 Raccolta n° 18466 Registrato in Paola al n° 685 Serie 1T in data 23/03/2016***, e si riconosce nella strutturazione e nello statuto della stessa. L'associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà civile, morale, culturale e sociale. L'associazione svolge attività di volontariato e volontariato di protezione civile complementare/integrativa e non sostitutiva dell'intervento pubblico e privato, volta alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio per beni e persone derivanti dalle condizioni di vulnerabilità del territorio, al soccorso delle popolazioni sinistrate e ad ogni altra iniziativa necessaria ed indifferibile diretta a superare le emergenze connesse agli eventi di cui all'Art. 2 della legge n. 225 del 1992, nonché alle attività di autoformazione ed addestramento dei volontari. Svolge soltanto le attività indicate nel presente statuto e nello statuto nazionale e quelle ad essi strettamente e direttamente connesse al fine di raggiungere i sui scopi. L'organizzazione svolge le proprie attività di volontariato mediante strutture e mezzi propri o, nelle forme e nei modi previsti dalla vigente normativa, nell'ambito di strutture e con mezzi di pubbliche amministrazioni. Impiega tutte le risorse economiche disponibili e gli eventuali avanzi di gestione unicamente per la realizzazione delle attività istituzionali, sociali e per progetti di assistenza e aiuto ed è aperta alla collaborazione con altri enti purché compatibili con il volontariato. Tali attività sono finalizzate a migliorare la qualità di vita, materiale e psicologica dei soggetti di cui all'oggetto sociale e ciò all'insegna di principi etici, di solidarietà e di sussidiarietà.

ART. 5
(Attività di interesse generale)

L'Associazione si propone pertanto di svolgere le seguenti attività di interesse generale così come previsto dall'art. 5 del CTS.
Nello specifico:

- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio di rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e

diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interessa generale di cui al presente articolo.

- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio del 1992, n. 225, e successive modificazioni;
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

L'associazione ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore potrà svolgere attività secondarie e strumentali diverse da quelle di cui sopra tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite (art. 17 CTS), impiegate nelle attività di interesse generale.

L'adesione all'Associazione é libera, il funzionamento é basato sulla volontà democraticamente espressa dai soci, le cariche sociali sono elettive ed é assolutamente escluso ogni scopo di lucro.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 6
(Finalità)

L'Associazione nello svolgimento delle proprie attività di interesse generale si propone di raggiungere i seguenti scopi:

- svolgere attività di tutela e protezione animali, ambientale, di protezione civile e tutela e protezione dei beni culturali, archeologici ed architettonici nonché dell'arredo urbano. In particolare attivando incontri/percorsi educativi per le scuole, per i giovani e per la popolazione in genere. Di impegnarsi per la divulgazione di sani principi Ecologici Animalisti e intraprendere tutte le iniziative compatibili con la funzione dell'Associazione senza interferire con l'attività di altri Enti ed Istituzioni;
- studiare e sviluppare nuove o già implementate ricerche anche in collaborazione con altri enti e associazioni, nel rispetto della natura del volontariato e del volontariato di protezione civile, in ossequio alla normativa di settore, al fine di monitorare le necessità sul territorio e modulare quindi gli interventi nei confronti dei soggetti di cui allo scopo sociale;

- promuovere iniziative che favoriscano il dialogo, il confronto, il coordinamento dell'azione e l'efficacia operativa tra i vari gruppi ed associazioni presenti nel territorio;
- fornire in caso di emergenza assistenza/vicinanza umana, morale, logistica, ecc, a persone bisognose di aiuto, autosufficienti e non, tra cui diversamente abili, anziani, ammalati, ecc;
- organizzare incontri, dibattiti, convegni, mostre, manifestazioni, scambi culturali e/o scientifici, gemellaggi culturali e promuovere la diffusione e la promozione in genere delle buone prassi di volontariato e di volontariato di protezione civile al fine anche di migliorare, laddove esistenti, i servizi già attivati e/o incentivarne dei nuovi , per combattere e prevenire le su citate problematiche;
- educare alla cultura del volontariato, del volontariato di protezione civile, del benessere sociale, della salute, alla cultura della legalità e alla lotta alle mafie, all'educazione ed alla responsabilità civile, alla cittadinanza attiva e alle pari opportunità;
- promuovere la creatività, il diritto al gioco e allo studio, il rispetto di ogni età e del proprio processo evolutivo specifico, attraverso attività ludiche, didattiche, sportive e culturali;
- collaborare e partecipare a progetti di assistenza, promossi da Enti Pubblici, che non abbiano carattere sostitutivo di quelli di competenza degli stessi Enti Pubblici, e Privati, nel rispetto delle finalità dell'Associazione medesima e della normativa vigente in materia;
- svolgere, ricorrendone i presupposti, in collaborazione o convenzione con enti pubblici nel rispetto delle leggi in materia, attività e servizi che abbiano funzione integrativa e non sostitutiva delle prestazioni rese dalle strutture pubbliche, inserite in un programma di manifestazioni di protezione civile o attraverso l'organizzazione e la istituzione di Guardie Zoofile Ecologiche e di Guardie per il servizio di Polizia Eco Zoofila e Ambientale in collaborazione con le Pubbliche Istituzioni, dirette alla vigilanza sulla osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali relativi alla salvaguardia della natura, dell'ambiente, della protezione degli animali e alla difesa del patrimonio zootecnico ivi compresa caccia e pesca. Il servizio di tali Guardie sarà normato da specifici regolamenti.;
- svolgere attività di Protezione Civile, attraverso i propri operatori volontari opportunamente preparati nei diversi settori, istituendo, ove possibile, specifici gruppi operativi nei diversi settori di P.C.. Tali attività saranno normate da specifici regolamenti;
- diffondere e sostenere, in tutti i settori sociali ed in ogni istituto civile e politico, delle iniziative per la difesa dei diritti umani fondamentali adottate in Italia ed all'estero da associazioni od Enti Pubblici o Privati;

- tutelare, promuovere e valorizzare i beni d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;
- preparare e attuare corsi di formazione per i propri operatori, anche in collaborazione con Istituzioni Pubbliche o Private accreditate al fine di valorizzare l'azione volontaria.

L'Associazione, per il raggiungimento dei propri scopi, potrà porre in essere una serie di iniziative al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. L'Associazione potrà realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

ART. 7
(Soci e Ammissione)

Sono aderenti dell'organizzazione tutte le persone fisiche che condividono le finalità dell'organizzazione e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo stabilito dall'art. 32 c. 1 del CTS. L'ammissione come associati di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, avverrà a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di volontariato.

Sono soci dell'Associazione:

a – Ordinari
b – Operatori
c – Giovanili
d – Benemeriti
e – Onorari
f – Simpatizzanti

a) Sono **Soci Ordinari** coloro che versano la quota annuale stabilita dal Consiglio provinciale di appartenenza comunque non inferiore a quella stabilita dal CDN.
b) Sono **Soci Operatori** coloro che svolgono le attività in qualità di volontari attivi, che versano la quota annuale stabilita dal Consiglio provinciale di appartenenza comunque non inferiore a quella stabilita dal CDN e per i

quali l'associazione provvede a stipulare apposita polizza assicurativa così come previsto dall'art. 18 del CTS.

c) Sono **Soci Giovanili** tutti coloro che, fino al compimento del diciottesimo anno di età, versano la quota annuale stabilita dal Consiglio provinciale di appartenenza comunque non inferiore a quella stabilita dal CDN ma partecipano alle attività associative su autorizzazione di chi esercita la patria potestà e per i quali l'associazione ha previsto apposito regolamento.

d) Sono **Soci Benemeriti** i soci ordinari e operativi, che per particolari meriti associativi e/o di attività svolta nel tempo in associazione i Consigli Direttivi Sezionali deliberano tale nomina poi ratificata (*atto d'obbligo*) dal Consiglio Nazionale.

e) Sono **Soci Onorari** coloro che ricevono tale qualifica dal Consiglio Nazionale su proposta dei Consigli Direttivi Sezionali per meriti speciali o per aver contribuito alla crescita dei principi e dei valori perseguiti dall'associazione e per altri motivi eccezionali.

f) Sono **Soci Simpatizzanti** coloro che ricevono tale qualifica dal Consiglio Direttivo Sezionale per meriti speciali o per aver contribuito alla crescita dei principi e dei valori perseguiti dall'associazione e per altri motivi eccezionali.

L'ammissione di un nuovo associato e' fatta con deliberazione del Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

L'organo amministrativo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

L'organo competente deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

In caso di rigetto, chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, o un altro organo eletto dalla medesima, che deliberano sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dallo statuto vigente. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi o a termine.

ART. 8
(Diritti e doveri degli aderenti)

Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'ODV ed alla sua attività fatta eccezione per i Soci Giovanili i quali, per esercitare il proprio diritto di voto attivo o passivo, dovranno farsi rappresentare dal proprio tutore.

I soci dell'organizzazione hanno il **diritto** di:

- di partecipare a tutte le attività promosse dall'ODV, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'ODV;
- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute, preventivamente autorizzate, per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;
- di consultare i libri sociali presso la sede dell'Associazione.
- prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali ecc...

I soci dell'organizzazione hanno il **dovere** di:

- osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'ODV e dei suoi rappresentanti;
- partecipare alla vita associativa dell'organizzazione secondo le direttive da essa impartite;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro;
- versare la quota associativa. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.

ART. 9
(Perdita della qualifica di socio)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione o per il mancato versamento della quota annuale.

Il socio che voglia recedere dall'associazione deve inviare apposita dichiarazione di recesso per iscritto al Consiglio Direttivo Sezionale ed ha effetto immediato dalla delibera di accettazione dell'organo competente.

L'aderente all'organizzazione che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto nazionale, dal presente statuto e dai regolamenti, può essere escluso dall'organizzazione.
L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo Sezionale con motivazione e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato secondo le modalità previste dallo Statuto Nazionale.
Il socio che con la propria attività, arrechi pregiudizio anche morale, agli interessi ed alle finalità della stessa organizzazione può essere escluso. In particolare, costituisce pregiudizio:
A – lo svolgimento di attività lavorative o l'adesione a circoli, federazioni, enti, associazioni, che siano in netto contrasto o risultino incompatibili con gli scopi, le attività e le finalità dell'Associazione stabilita dal Consiglio Direttivo sezionale;
B – commettere atti o provvedimenti che possono arrecare pregiudizio dell'Associazione e dei suoi organi centrali e periferici;
C – ogni azione che non sia concorde con un atteggiamento civile ed uno spirito solidaristico e umano previsto dalle norme del presente statuto.
La perdita della qualifica di Socio avviene anche quando non viene versata la quota associativa annuale, entro i termini di tempo stabiliti dal proprio Consiglio Direttivo Sezionale.
L'aspirante socio o il socio decaduto, escluso, espulso o dimissionario non ha diritto al rimborso delle quote associative versate.

ART. 10
(Gli organi sociali)

Sono organi dell'organizzazione:

- Assemblea dei soci;
- Consiglio Direttivo Sezionale;
- Presidente;
- Organo di Controllo.

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

ART. 11
(L'Assemblea dei Soci)

L'assemblea è composta da tutti gli aderenti all'organizzazione rientranti nelle categorie di cui agli articoli precedenti ed è l'organo sovrano.
Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.
L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

Gli aderenti possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri aderenti, conferendo delega scritta. È ammessa più di una delega per ciascun aderente per un massimo di due.
L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti ferme le limitazioni previste per le modifiche statutarie e lo scioglimento dell'associazione.
I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti i soci.

ART.12
(Compiti dell'Assemblea)

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti coloro che sono iscritti da almeno **un anno** nel libro degli associati.
E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto affisso in sede, sul sito internet e comunque da inviare anche con strumenti elettronici almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori;
L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.
Ciascun associato ha un voto e può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.
È prevista la possibilità di intervenire in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, avendo cura di verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
Sono compiti inderogabili dell'assemblea:

a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
c) determinare le linee guida generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
d) ratificare l'eventuale regolamento interno
e) approva il bilancio consuntivo e preventivo;
f) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
g) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
h) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

i) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
j) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'assemblea deve essere convocata dagli amministratori almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio.
L'assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.
Nell'avviso di convocazione dell'assemblea può essere fissato il giorno per la seconda convocazione. Questa non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. Se il giorno per la seconda convocazione non dovesse essere indicato nell'avviso, l'assemblea dovrà essere riconvocata entro trenta giorni dalla data della prima.
Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

ART. 13
(Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.
Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14
(Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria può modificare lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno ¾ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e deliberare lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno ¾ degli associati.

ART. 15
(Consiglio Direttivo Sezionale)

Il consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.
Il consiglio direttivo è formato da un numero di componenti pari a un minimo di 5 e a un massimo di 7, eletti dall'assemblea tra gli aderenti. Durano in carica 5

anni e sono rieleggibili ma non possono ricoprire cariche associative elettive di carattere Nazionale.
Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
Il presidente dell'organizzazione è il presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti il Consiglio. I membri scaduti restano in carica sino all'insediamento dei successori. Il Consiglio Direttivo è composto:
- dal Presidente Provinciale;
- dal Vice Presidente Provinciale;
- da almeno tre sino ad un massimo di cinque Consiglieri eletti di cui uno sarà il Segretario.

Sono ad essi applicabili le disposizioni previste anche nello statuto nazionale.
Compiti del Consiglio Direttivo Sezionale:
A – esplica nell'ambito del territorio di propria competenza, i fini istituzionali dall'Associazione attuando di volta in volta le iniziative ed i compiti che gli sono affidati dallo Statuto nazionale, dal presente Statuto e dall'Assemblea dei Soci;
B – redige il bilancio preventivo ed il conto consuntivo della Sezione, rispettivamente entro il mese di ottobre e di marzo nonché le variazioni al bilancio preventivo, che sarà approvato dall'Assemblea dei Soci
C – delibera l'accettazione di lasciti e donazioni di qualsiasi natura che importino aumento di patrimonio;
D – delibera su ogni affare che non sia di stretta pertinenza dell'Assemblea dei Soci;
E – istituisce nei comuni della sua provincia Gruppi Comunali e/o Intercomunali.

ART. 16
(Il Presidente)

Il presidente rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
Il presidente è eletto dall'assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.
Il presidente dura in carica quanto il consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall' assemblea, con la maggioranza dei voti dei presenti.
Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il presidente convoca l'assemblea per la elezione dei nuovi organi dell'associazione.
Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.
Nei casi di urgenza il Presidente adotta le deliberazioni di competenza del Consiglio Direttivo, salvo a sottoporle ad esso per la ratifica alla prima adunanza.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente, i relativi poteri sono attribuiti al Vice Presidente ed in caso di assenza o di impedimento anche di questi, al membro più anziano del Consiglio Direttivo.
L'anzianità è determinata dalla data di nomina e, in caso di nomina contemporanea dalla data di iscrizione a socio, in ultimo dall'età.
Sono ad essi applicabili le disposizioni previste anche nello statuto nazionale.

Art. 17
(Organo di Controllo)

La nomina di un organo di controllo, anche monocratico, diverrà obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro;

b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro;

c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.

Il collegio sindacale si compone di tre o cinque membri effettivi, soci o non soci. Devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti.
Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.
Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.
L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle vigenti normative in materia. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi

momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 18
(Collegio dei Probiviri)

I Probiviri sono rappresentati dal Collegio Nazionale. Sono ad essi applicabili le disposizioni previste anche nello statuto nazionale.
La carica di Proboviro è incompatibile con altre cariche elettive sia Sezionali che Nazionali.
Sono compiti del Collegio dei Probiviri:

- decidere, senza formalità di rito, entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso da parte di qualche socio, su controversie interne all'associazione, con lodo arbitrale inappellabile;
- decidere sulla radiazione dei soci che sono stati loro deferiti dal Consiglio Direttivo a causa di gravi mancanze nei confronti dell'Associazione, secondo i dettami dello Statuto Nazionale, del presente Statuto e dei Regolamenti interni.

ART. 19
(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- contributi degli aderenti e/o di privati;
- quote associative;
- contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio.

ART. 20
(I beni)

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione e sono ad essa intestati.
I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

ART. 21

(Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita.
L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

ART. 22
(Proventi derivanti da attività marginali)

I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell'organizzazione;
L'assemblea delibera sulla utilizzazione dei proventi che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione e con i principi delle norme in materia.

ART. 23
(Bilancio)

I documenti di bilancio dell' organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno.
Il conto consuntivo contiene tutte le entrate intervenute e le spese sostenute relative all'anno trascorso.
Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

ART. 24
(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato ed altri enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.
Copia di ogni convenzione è custodita presso la sede dell'organizzazione.

ART. 25
(Dipendenti e collaboratori)

L'organizzazione di volontariato può assumere dipendenti e giovarsi dell'opera di collaboratori autonomi, nei limiti previsti dalla normativa in materia.
I rapporti tra l'organizzazione ed i dipendenti e collaboratori sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

ART. 26
(Responsabilità ed assicurazione degli aderenti)

Gli aderenti che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortuni e per la responsabilità civile verso i terzi così come sancito dalla normativa in materia.

ART. 27
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

Lo scioglimento è deliberato dall'assemblea straordinaria col voto favorevole di almeno ¾ degli associati.
In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore.

ART. 28
(Servizio civile)

Ai fini dello svolgimento delle attività di cui ai precedenti articoli l'Associazione prevede, in conformità alle leggi vigenti, la possibilità di inserimento di volontari in servizio civile mediante convenzione diretta con i competenti organi dello Stato o indiretta attraverso Enti convenzionati con i medesimi.

ART. 29
(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Cosenza - Ufficio Territoriale di

A.N.P.A.N.A. - O.E.P.A.

(Associazione Nazionale Protezione Ambiente Natura Animali)
(Organizzazione Europea Protezione Animali-Ambiente)
Registro dei Rappresentanti di Interesse della Commissione Europea al n°46649668769-14
Riconoscimento Ministero della Salute n° 8/2013 En.AS

SEZIONE PROVINCIALE DI COSENZA

Iscritta Albo Regionale Calabria Protezione Civile al N° 8769 del 11/07/2002

VERBALE DI ASSEMBLEA SOCI
ADEGUAMENTO STATUTO PROVINCIALE

Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017

Reg. n° 01 del 22/04/2019

L'anno **2019**, il giorno **22**, del mese di **Aprile**, alle ore 18 : 30, presso la sede sociale alla Via Capo Colonna, 6 in Paola (CS), si è riunita L'Assemblea ordinaria dei soci dell'Associazione in epigrafe.

Assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente Provinciale Sig. **Giuseppe Maddalena** verbalizza il Segretario Provinciale **Maria Carmen Martino** in qualità di Segretario dell'Assemblea.

Il Presidente, costatato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata in seconda convocazione mediante avviso affisso presso la sede sociale, così come previsto dallo statuto contenente l'o.d.g., l'ora e il luogo, dichiara che sono presenti n° 22 soci su n° 50 soci iscritti ed in regola con il versamento delle quote associative, dichiara inoltre che essa deve ritenersi regolarmente costituita nel rispetto dello statuto sociale in seconda convocazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- Modifica dello statuto sociale provinciale per adeguamento al Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017.

Sul punto all'o.d.g. prende la parola il Presidente dell'Assemblea che fa una breve relazione sulle motivazioni che hanno portato a convocare la presente assemblea illustrando le modifiche che saranno apportate al Nuovo Statuto Provinciale, modifiche previste dal Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017.

Quindi il Presidente mostra la bozza del nuovo statuto a tutti i presenti e dopo vari interventi si procede alla votazione dell'approvazione del nuovo statuto in forma palese che avviene all'unanimità dei presenti.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 20:30 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario Assemblea — Maria Carmen Martino

Il Presidente Assemblea — Giuseppe Maddalena

Si richiede la registrazione in esenzione di bollo e di registro come prescritto dal D. Lgvo 117/2017

Giuseppe Maddalena

Sede Provinciale
Via Capo Colonna, 6 - 87027 Paola (CS)
C.F. **98071020782**
http://www.anpanacosenza.it e-mail - anpanacosenza@libero.it
cosenza@anpanaoepa.it anpanaoepacosenza@pec.it
tel. h 24 - 328 3311497